

STATUTO
ArtinG
Associazione di Promozione Sociale
ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"ArtinG Aps", da ora in avanti denominata "Associazione" o più semplicemente "ArtinG", con sede legale nel Comune di Cervignano del Friuli (UD) Via del Aquileia n. 38 e con durata illimitata. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci e il quorum previsto per le modifiche statutarie e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro i termini previsti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. ArtinG è un'Associazione democratica, apartitica, apolitica ed aconfessionale. Non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei suoi associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi della partecipazione attiva, prevalentemente volontaria dei propri associati: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse di cui al presente articolo; i) formazione extra-scolastica, finalizzata e generale alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti dalla legge; L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni: promuovere e gestire attività rivolte in particolare ai bambini in età scolare ed alle loro famiglie in ogni loro articolazione; attenzione particolare è rivolta all'educazione ed alla formazione con l'utilizzo di metodologie diverse - con particolare riguardo alla filosofia Montessoriana - e attraverso attività che spaziano in vari campi tra le quali artistiche, interculturali, motorie, ricreative, ambientalistiche, musicali ed tutte quelle che rappresentano occasione di crescita personale.
2. Offrire supporto didattico educativo alla famiglie che si avvalgono dell'istruzione parentale per adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il loro figlio, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione Italiana, del D.lgs n. 297/1994 art.111 e Dlgs 76/2005 e dell'art. 147 del Codice Civile.
3. Offrire occasioni di confronto, di incontro e scambio tra le famiglie - in ogni forma di articolazione.
4. Diffondere la metodologia pedagogica di Maria Montessori.
5. Offrire occasioni di formazione per i propri soci, le loro famiglie e per la comunità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All'Associazione possono aderire le persone fisiche, cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, maggiori di anni 16 (autorizzati da un genitore o comunque da chi ne esercita la potestà) che condividono le finalità della stessa, aderendone ai principi statuari e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, possono associarsi, inoltre, anche altre realtà associative ed enti di natura diversa dall'associante; in ogni caso, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. (art. 35 c.3 D.lgs. 117/2017).

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli Organi Associativi.

La delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo sull'accoglimento della domanda avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'ammissione della domanda ed il contestuale versamento della quota danno diritto ad acquisire la qualifica di socio a tutti gli effetti. In caso di diniego della richiesta d'iscrizione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla ai diretti interessati a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dall'aspirante associato nella domanda di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. È esclusa, la temporaneità o la sospensione temporanea della partecipazione del socio alla vita associativa su richiesta unilaterale del socio, l'assemblea, invece, potrà disporre – in casi di violazione dei principi assembleari – la sospensione temporanea del socio in attesa della conclusione di procedimenti di deliberazioni disciplinari. L'iscrizione a socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile di anno in anno, con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo nel Regolamento dell'Associazione, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. In caso diverso il socio sarà tenuto a presentare nuova domanda di ammissione all'organizzazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali ed i libri associativi.

Tali diritti sono sospesi in caso di contestazioni di violazioni al socio e sino alla data di delibera dell'assemblea sulle determinate del caso.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- osservanza dello Statuto, nonché delle delibere prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;
- pagare annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso l'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, sempre in coordinamento dell'Organo assembleare e nel rispetto degli indirizzi ed interessi associativi;
- cooperare al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione e/o lo status di socio non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire

1- per recesso volontario in qualsiasi momento. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia al momento della ricezione della comunicazione da parte del socio, pertanto, alla data della comunicazione del recesso, il Socio perde la qualità con ogni conseguenza.

2- per causa di morte dell'associato.

3- per esclusione. L'associato che contravviene agli obblighi di legge, obblighi e principi di cui al presente Statuto, e/o alle delibere degli Organi Associativi, ovvero assume condotte denigratorie e gravemente offensive nei confronti dell'associazione o dei suoi aderenti, tali da ledere la reputazione e/o l'immagine arrecando danni materiali o morali; in tali ipotesi, il socio può essere escluso dall'Associazione, con atto motivato redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto a successivo deliberazione assembleare da adottare con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

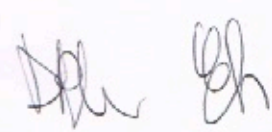
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né al rimborso della quota versata nell'anno di recesso e/o esclusione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (il Consiglio direttivo)
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (quando previsto);



- Il Revisore Legale dei Conti (quando previsto).

Ai componenti degli Organi Associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e documentate ai sensi di legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 15 gg ed in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o anche attraverso posta elettronica.

L'assemblea è convocata generalmente dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.

Le votazioni concernenti aspetti personali e/o disciplinari degli associati saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e/o come previsto dalle norme di legge, dai regolamenti vigenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In caso di urgenza o in situazioni particolari è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come "astenuto" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, deve essere nominato dall'Assemblea; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Ddhe gh

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione;
- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'organizzazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla legge;
- redigere i bilanci dell'organizzazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- deliberare le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'Assemblea;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci. L'Organo dura in carica quattro anni e ogni membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile.

Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente uscente.

Sono eleggibili i soci iscritti da più di 3 mesi all'associazione e in regola con tutti gli adempimenti statuari.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti (previa richiesta e successivo consenso dell'interessato da fare pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione delle richieste di integrazione).

In assenza di eletti o in presenza di soci eletti e non disponibili, l'Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo membro, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati essendo dei sostituti in integrazione dei membri mancanti -acquisiscono la posizione dei predecessori e pertanto dureranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato di quelli sostituiti.

Le dimissioni o l'assenza non temporanea - venuta in essere per qualsiasi motivo - del presidente del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero Organo.

Analogamente, le dimissioni o l'assenza non temporanea della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'assemblea, comporta la decadenza dell'intero consiglio.

In questi casi l'assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo al fine di eleggere un nuovo Organo di Amministrazione; in ogni caso i componenti dell'organo di amministrazione dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta via mail della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o videoconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni dell'Organo di Amministrazione deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Per consentire a tutti i Soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

[Firma] *[Firma]*

In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età. L'Organo di Amministrazione, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di quello nuovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo e all'Assemblea in merito all'attività compiuta, firma i verbali, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell'Associazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'organizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

ART.10 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

ART.11 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate;
- provvede al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dall'Organo di Amministrazione.

ART. 12 (Il Segretario)

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- è responsabile delle corrispondenze dell'Associazione;
- svolge ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- provvede ad incassare la quota sociale che consegnerà al Tesoriere.

ART.13 (I Consiglieri)

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'associazione. Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni. L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Consiglieri ad espletare incarichi esecutivi temporanei riguardanti pubbliche relazioni (ossia prendere contatti con gli enti richiedenti servizi) attività promozionali o di sponsorizzazione ivi compresi attività di organizzazione di iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione e reperire sponsor.

ART.14 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo anche monocratico.

[Handwritten signatures]

ART.15
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART.16
(Il Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dei rapporti.

Vi è l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali.

ART. 18
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote degli associati che possono essere richieste:
 - all'atto di ammissione;
 - per il rinnovo annuale della tessera,
 - quale contributo straordinario, deliberato dall'Assemblea dei Soci di volta in volta;Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili.
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;
- e) contributi derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- f) eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. In particolare:
 - lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - sovvenzioni e/o convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- g) eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- h) contributi privati;
- i) contributi di organismi internazionali;
- j) rimborsi derivanti da convenzioni;
- k) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

ART. 19
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 20
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo ;
- Libro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle delibere dell'Assemblea, ;

• Libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi secondo le seguenti modalità:
presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero degli associati. Le decisioni riguardo le assunzioni di lavoratori saranno prese dal Consiglio Direttivo e poi verranno ratificate dall'Assemblea alla successiva convocazione.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori (scelti tra i propri associati) per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 117/2017. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché dalle altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL SEGRETARIO

[Firma del Segretario]

IL PRESIDENTE

15 OTT 2020

Registrato a Cervignano del Friuli il
d/n. 1441 Serie 3 liquidati 6
ESSENTE

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITANA
[Firma]